

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
E
L'UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE "UNINETTUNO"**

L'Università degli Studi Roma Tre (P. IVA: 0440441004), con sede in Roma, Via Ostiense 159, nella persona del Rettore Prof. Guido Fabiani (di seguito denominata l'Università)

e

L'Università Telematica Internazionale "Uninettuno" (C.F.97394340588), con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 39, nella persona del Rettore Prof.ssa Maria Amata Garito (di seguito denominata UTIU)

Premesso

- L'Università è un'università pubblica attiva nei settori dell'insegnamento e della ricerca propri anche dell'UTIU;
- UTIU è un'università telematica internazionale non statale, istituita con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 aprile 2005, promossa dalla Società Uninettuno S.r.l. (di cui il Consorzio Nettuno, costituito in data 12.11.1991, è socio unico). UTIU, nel perseguimento dell'internazionalizzazione, ha per obiettivo anche lo sviluppo di una Università a distanza per i Paesi dell'area Euro-mediterranea. I corsi universitari a distanza UTIU si realizzano mediante reti televisive satellitari e le reti telematiche e informatiche e UTIU rilascia titoli di studio universitari e post-universitari relativi (alla data attuale) alle Facoltà di Ingegneria, Giurisprudenza, Economia, Psicologia, Lettere.
- UTIU, inoltre, realizza corsi a distanza di master e di qualificazione e riqualificazione professionale in diverse lingue.

Art.1

UTIU e Università realizzano insieme corsi universitari, master e corsi ad alto livello di specializzazione e riqualificazione professionale a distanza ai sensi del Decreto MIUR 17.4.2003, nei settori scientifico-disciplinari propri delle Facoltà.

I Corsi telematici potranno operare sia in parallelo con quelli dell'Università tradizionale, sia in convergenza, con reciproca integrazione (insegnamento on line integrato nel corso tradizionale e viceversa). Specifici "pacchetti di formazione misti" potranno essere elaborati in funzione di particolari finalità di formazione.

Art. 2

I titoli di studio attribuiti ai sensi della presente Convenzione, se previsto, possono essere rilasciati congiuntamente con doppio titolo.

Art. 3

Gli studenti interessati ad ottenere il doppio titolo dovranno iscriversi direttamente sul sito www.uninettunouniversity.net e richiedere al momento dell'iscrizione l'opportunità di avere accesso ai corsi a doppio titolo. A tal proposito sarà compito dell'UTIU richiedere al Cineca di inserire sul sistema di immatricolazione ESSE3 un'apposita casella ai fini dell'iscrizione ai corsi a doppio titolo. Questa procedura permetterà alle due istituzioni di dichiarare al Ministero dell'Università e della Ricerca gli studenti iscritti con doppio titolo. La procedura di iscrizione on-line tramite il sito www.uninettunouniversity.net è necessaria per dare allo studente iscritto la password di ingresso al sistema di insegnamento on-line che consente il tracciamento degli studenti che seguiranno i corsi a distanza così come richiesto dal D.M. 14/4/2003. L'UTIU mette a disposizione per l'erogazione dei corsi la piattaforma su internet, le reti televisive satellitari, tutti i contenuti e i modelli didattici psicopedagogici e provvede alla retribuzione dei docenti e dei tutor. La docenza e il tutoraggio finalizzati alla presente Convenzione sono individuati di comune accordo.

Art. 4

L'Università finalizza la "Piazza Telematica" anche quale Polo tecnologico dell'UTIU. Nel Polo tecnologico sarà messa a disposizione una Segreteria di assistenza agli studenti e presteranno il proprio servizio i tutor. Il Polo tecnologico può diventare sede di esame e centro di servizi di altre Facoltà dell'UTIU; questi servizi saranno a carico dell'UTIU.

Art. 5

Le entrate e le spese finalizzate all'erogazione dei corsi a doppio titolo sono ripartite fra l'Università e l'UTIU al 50%. Le modalità di ripartizione sono definite da specifici accordi.

Se non verrà rilasciato il doppio titolo, e l'Università metterà a disposizione i Poli tecnologici, i Professori, i Tutor, l'UTIU incasserà per intero i proventi delle tasse di iscrizione degli studenti e corrisponderà all'Università gli importi previamente pattuiti per i servizi offerti..

Art. 6

Le Parti identificheranno di comune accordo i responsabili per le varie attività di cui al presente accordo.

Art. 7

Il presente accordo ha durata di cinque anni accademici a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti.

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte l'eventuale disdetta, con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 8

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri

fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento - nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004, in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

UTIU si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali provenienti da l'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per Uninettuno è il suo legale rappresentante.

Art. 9

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Art. 10

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

....., lì.....

Per l'Università
Il Rettore

(Prof. Guido Fabiani)

Per l'Università Telematica Internazionale Uninettuno
Il Rettore

(Prof. Maria Amata Garito)